

## PROJECT FINANCING: LINEE GUIDA

Le nuove determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In seguito all'approvazione del c.d. "terzo correttivo" (dlgs. n. 152/2008) al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), che ha riscritto l'art. 153 del Codice, ora rubricato "finanza di progetto", l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Autorità) ha ritenuto opportuno elaborare, anche con la collaborazione dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), delle linee guida per il project financing, recepite in tre distinte determinazioni.

L'UTFP è stata invitata dall'Autorità a partecipare al gruppo di lavoro interno avente il compito di redigere tali linee guida per l'applicazione delle nuove procedure delineate dal legislatore, al fine di condividere le interpretazioni normative da fornire agli operatori del settore, anche sulla base dell'esperienza concreta acquisita dall'UTFP quale consulente delle Amministrazioni Pubbliche nel montaggio di operazioni in PPP.

Al riguardo si ricorda in breve che il nuovo art. 153 prevede infatti differenti modalità di aggiudicazione della concessione di lavori pubblici alternative alla tradizionale procedura disciplinata dall'art. 143 e ss. del Codice in cui l'amministrazione aggiudicatrice pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare.

La nuova disciplina della finanza di progetto prevista dall'art. 153 del Codice, così come modificata dal d.lgs. n. 152/2008, prevede tre diverse procedure per l'affidamento del contratto in particolare:

- una gara unica per l'individuazione del promotore e l'aggiudicazione del contratto di concessione (art. 153 commi 1-14);
- una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore;

- una procedura su iniziativa del privato in caso di inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora quest'ultima non provveda alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche nel quale siano inserite opere finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

### DETERMINAZIONE n. 1 14 GENNAIO 2009

Il nuovo assetto della materia comporta modalità di azione del tutto innovative per le amministrazioni aggiudicatrici, soprattutto in virtù del fatto che a base dei primi due procedimenti di gara è ora posto lo studio di fattibilità.

Con la determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 l'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici delle prime indicazioni operative sia in merito alle problematiche interpretative legate all'applicazione della nuova normativa (delle nuove procedure di gara), sia in merito ai contenuti dello studio di fattibilità.

La determinazione n. 1/2009 si articola pertanto in due parti:

- le Linee guida per l'affidamento della concessione di lavori mediante le procedure previste dall'art. 153 del Codice;
- le Linee guida per la redazione dello studio di fattibilità (SdF).

### Linee guida per l'affidamento della concessione di lavori

In primo luogo la determinazione contiene alcune precisazioni a chiarimento della fase transitoria di applicazione delle nuove norme e, segnatamente, per ciò che riguarda il regime vigente per le procedure già avviate alla data di entrata in vigo-

re del terzo correttivo, precisa che per gli avvisi già pubblicati secondo la previgente formulazione dell'art. 153, ancorché le proposte non siano ancora prese in esame si applica la precedente disciplina. Nel caso, invece, di assenza di proposte alla scadenza del termine ultimo previsto per la loro presentazione, le amministrazioni aggiudicatrici potranno utilizzare la nuova procedura mediante pubblicazione di un bando di gara nel rispetto dei presupposti attualmente previsti.

L'Autorità dà quindi alcune indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle procedure di gara sottolineando le differenze e le peculiarità introdotte dalla nuova disciplina rispetto al previgente procedimento del promotore.

Per quanto concerne la **gara unica**, disciplinata dall'art. 153 commi 1-14, viene schematizzata nei seguenti passaggi:

- pubblicazione del bando sulla base dello studio di fattibilità;
- esame delle offerte pervenute nei termini;
- redazione della graduatoria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nomina del promotore (migliore offerente);
- approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore sottoponendolo a conferenza di servizi;
- stipula del contratto di concessione con il promotore ove il progetto non presenti necessità di modifica;
- ove il progetto debba essere modificato, richiesta al promotore di apportare le modifiche richieste in sede di conferenza di servizi e adeguare il piano economico finanziario (PEF) senza alcun compenso aggiuntivo;

- in caso di mancata accettazione di apportare le modifiche, da parte del promotore, chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria la disponibilità a stipulare il contratto previa modifica del progetto del promotore.

Dal momento che la norma non precisa se la procedura debba essere aperta o ristretta, l'Autorità ricorda che il Codice prevede l'esperibilità di entrambe le procedure per la concessione di lavori pubblici (cfr. art. 144) e indica come preferibile la procedura ristretta quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 55 comma 2).

Con riferimento alla redazione del bando si sottopone all'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici la necessità di curarne i contenuti in modo che vi figurino le seguenti specifiche indicazioni inerenti a:

- la possibilità da parte della P.A. di apportare modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto e che la concessione sarà aggiudicata al promotore solo subordinatamente all'accettazione da parte di quest'ultimo delle modifiche progettuali e dei conseguenti adeguamenti del piano economico finanziario;
- la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, di interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria;
- i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la relativa ponderazione e, qualora questa fosse impossibile, il loro ordine di importanza. I cri-

## Servizi per le P.A.

teri sono appunto quelli indicati dall'art. 83, comma 1 del Codice integrati dagli aspetti relativi a: a) qualità del progetto preliminare, b) valore economico-finanziario del piano, c) contenuto della bozza di convenzione;

- i criteri motivazionali dell'attribuzione dei punteggi per ogni criterio di valutazione;
- la metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa scelta tra quelle indicate agli allegati A e B del d.P.R. n. 554/1999.

Il termine di presentazione delle offerte, non più indicato dalla norma, dovrà essere fissato dall'amministrazione aggiudicatrice in base alla complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Inoltre, al fine di garantire una durata certa delle procedure l'Autorità indica come opportuno indicare nel bando che l'amministrazione aggiudicatrice fisserà il termine entro il quale il promotore, o i concorrenti seguenti in graduatoria interpellati in caso di scorrimento, dovranno comunicare alla stessa l'accettazione o meno delle modifiche al progetto presentato ai fini della stipula del contratto.

L'Autorità si sofferma quindi sul funzionamento del nuovo sistema di garanzie: la nuova disciplina dell'art. 153, comma 13 prevede infatti che il concorrente debba prestare, oltre la cauzione fissata dal bando nella misura pari al 2,5 % del valore dell'investimento - finalizzata a rimoborsare le spese sostenute per la redazione dell'offerta -, anche la cauzione provvisoria ex art. 75 a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. Tale cauzione garantisce l'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto nel caso in cui la proposta del promotore non necessiti di modifiche e il promo-

tore ad essa vincolato rifiuti la stipula del contratto. Non potrà pertanto essere escussa nel caso in cui il promotore si avvalga della facoltà concessagli dalla legge di non accettare l'aggiudicazione del contratto con le modifiche richieste dall'amministrazione.

L'Autorità sottolinea anche la novità della cauzione connessa alla gestione dell'opera fissata nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, da indicarsi nel contratto, sulla base dei dati del piano economico finanziario, garanzia questa che dovrebbe applicarsi anche alle concessioni affidate con procedura tradizionale (art. 143 del Codice), dato che l'istituto giuridico della concessione è unitario e presenta il medesimo regime giuridico, a prescindere dalla procedura di affidamento.

Quanto alla fase di approvazione del progetto l'Autorità precisa i limiti entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere al promotore le modifiche al progetto presentato. In particolare si ritiene che, poiché la norma dell'art. 153, comma 10 fa riferimento alle "modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto" essa non contempli la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di apportare ulteriori modifiche oltre a quelle richieste in sede di approvazione del progetto, nell'ambito della conferenza di servizi.

A parere dell'Autorità è infatti applicabile l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sulla base della previgente normativa, secondo il quale la P.A. era legittimata ad apportare al progetto preliminare prescelto da porre a base di gara unicamente lievi correttivi tali da non alterare il quadro finanziario proposto dal promotore, ritenendo pertanto che il progetto non fosse modificabile nelle sue linee portanti, ma solo migliorabile in relazione ad elementi quantitativi, in virtù del principio di non modificabilità del progetto a base di gara. In sostanza l'amministrazione non può rimettere in discussione le scelte fondamentali già effettuate con lo studio di fattibilità con il rischio di alterare la par condicio tra i concorrenti a valle della gara.

Qualora in sede di approvazione del progetto preliminare siano prescritte modifiche tali da comportare un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento l'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare, prima della stipula del contratto di concessione, che sussistano ancora i requisiti di qualificazione in capo al soggetto aggiudicatario. Laddove il promotore necessiti di possedere requisiti in misura maggiore a quelli inizialmente richiesti, si ritiene che egli possa integrare la propria compagine con soggetti nuovi che apportino gli ulteriori requisiti. La

determinazione dei costi delle nuove opere integrative o modificative del progetto iniziale va effettuata in base ai parametri già definiti nell'originario piano economico finanziario e comunque nel progetto preliminare

In merito alla procedura a **doppia gara** la determinazione ne sottolinea i principali passaggi:

- l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando ponendo a base di gara lo studio di fattibilità, prende in esame le offerte pervenute nei termini indicati nel bando;
  - redige una graduatoria delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta, al promotore spetta il diritto di prelazione;
  - pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore sottoponendolo a conferenza di servizi;
  - qualora il progetto non necessiti di modifiche, l'amministrazione indice una gara ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore e il piano economico finanziario;
  - qualora il progetto necessiti di modifiche, richiede al promotore di procedere stabilendone anche i termini, a: a) apportare le modifiche progettuali prescritte in conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto; b) adeguare il PF; c) svolgere tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della VIA, senza alcun compenso aggiuntivo.
- Il bando dovrà indicare espressamente che la gara non comporta l'aggiudicazione della concessione al promotore, ma solo l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con la successiva procedura selettiva, che, a sua volta, si sviluppa nelle seguenti fasi:
- pubblicazione di un bando sulla base del progetto preliminare ap-

### UTFP: relazione annuale 2008

Il CIPE, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha approvato la Relazione sull'attività svolta nell'anno 2008 dall'UTFP. Nel 2008 tale attività si è concentrata sulla promozione dell'utilizzo di strumenti di PPP per realizzare e gestire opere pubbliche e di pubblica utilità e sull'assistenza diretta, economico-finanziaria e giuridica, a circa 60 soggetti pubblici in merito a circa 70 progetti. L'UTFP ha inoltre supportato il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il CIPE per l'istruttoria economico-finanziaria dei progetti previsti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche presentati per il finanziamento. *La Relazione è disponibile sul sito web dell'UTFP ([www.utfp.it](http://www.utfp.it)).*

## Servizi per le P.A.

provato e del piano economico finanziario adeguato in seguito alle necessarie modifiche del progetto richieste in sede di approvazione, nonché delle altre condizioni contrattuali offerte dal promotore;

- aggiudicazione del contratto al promotore, ove non siano state presentate offerte;
- ove siano state presentate una o più offerte il promotore, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, può adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente aggiudicandosi il contratto: in questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, nella misura massima del 2,5 % del valore dell'investimento come indicato in sede di bando;
- ove il promotore non adegui nel termine suddetto la propria offerta a quella del migliore offerente quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e la P.A. rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, i costi sostenuti.

Le offerte dei partecipanti alla seconda selezione devono consistere in proposte di miglioramento di tipo tecnico-economico del progetto e della convenzione del promotore, nonché un piano economico finanziario che tenga conto delle modifiche richieste in sede di offerta.

L'Autorità suggerisce di inserire nel bando l'indicazione che non è possibile apportare modifiche rilevanti al progetto presentato da parte del promotore prescelto che non partecipa a questa seconda gara.

Con riferimento alla procedura ad iniziativa dei privati che, secondo l'art. 153 comma 16 consente ai privati di presentare proposte per la realizzazione di opere finanziabili con capitali privati inserite negli strumenti di programmazione

triennale rispetto alle quali la P.A. non abbia proceduto alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale, l'Autorità si limita a fornire alcune indicazioni in merito al complesso procedimento che fa seguito alla presentazione delle proposte. Tali proposte devono essere infatti valutate dall'amministrazione, che sulla loro base avvia una procedura di gara con avviso indicativo.

A base della gara dovrà essere posto lo studio di fattibilità, in modo da consentire la formulazione di ulteriori proposte, oltre all'eventuale riproposizione di quella già presentata.

Per quanto attiene alla valutazione del pubblico interesse, consistente nella scelta della migliore offerta fra quelle presentate, si suggerisce di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice. L'avviso dovrà quindi indicare i criteri di valutazione ed, eventualmente, i relativi pesi o punteggi, nonché la metodologia di cui al d.P.R. 554/199, che si utilizzerà per determinare la migliore offerta. La garanzia a copertura della sottoscrizione del contratto, ex art. 75, che l'art. 153 comma 17 impone di prestare ai concorrenti, potrà essere esclusa nel caso in cui il vincitore non partecipi al seguito del sub procedimento scelto dall'amministrazione.

Le proposte dei privati dovrebbero avere per oggetto la realizzazione di interventi per i quali la programmazione triennale preveda il concorso di capitali privati attraverso lo strumento della concessione escludendo iniziative private rispetto ad interventi per i quali siano previsti altri strumenti di realizzazione.

**Linee guida per la redazione dello studio di fattibilità** - Nella seconda parte della determinazione l'Autorità sottolinea la fondata

importanza dello SdF inteso in senso ampio come un documento in grado di valutare la fattibilità tecnico-ingegneristica, giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria di una determinata opera, anche a seguito delle modifiche normative che hanno messo in risalto la centralità dello SdF quale documento predisposto dall'amministrazione e posto a base di gara.

In linea generale, l'Autorità precisa ciò che la dottrina più diffusa da tempo ribadiva, vale a dire che gli SdF dovrebbero essere impostati e realizzati in modo da raggiungere il seguente obiettivo: "trasformare un'idea progettuale in una specifica ipotesi di intervento, attraverso l'identificazione, la specificazione e la comparazione, ove possibile, di due o più alternative, atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell'idea originaria e consentire all'autorità politico-amministrativa competente una decisione fondata e motivata. Allo stesso tempo deve anche avere contenuti sufficienti a poter indire una gara d'appalto e, quindi, poter prevedere nel bando i requisiti di partecipazione e l'importo dell'investimento". Nelle "linee generali" si identifica inoltre la duplice valenza dello SdF, quale:

- elaborato per l'identificazione e la quantificazione dei lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici e, come tale, documento utile per l'inserimento nella programmazione della P.A.;
- documento posto a base di gara nei procedimenti del promotore (art. 153 del Codice dei contratti). Nell'ambito delle linee guida si specificano, poi, i principali contenuti e gli elementi caratterizzanti lo SdF, richiamando all'attenzione delle amministrazioni gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria (es. EUROSTAT) e suggerendo il perseguimento del

"Value for Money" (VfM) tramite l'introduzione di strumenti come il Public Sector Comparator (PSC), utile al fine di quantificare il VfM espresso come risparmio sui costi dell'alternativa PPP vs forme di affidamento tradizionali.

Il coinvolgimento dell'UTFP ha consentito di individuare alcuni elementi dello studio di fattibilità indispensabili per valutare l'opportunità del ricorso a strumenti di PPP per la realizzazione di opere pubbliche, come il c.d. "PPP test" e il VfM.

Il "PPP-Test" rivela l'opportunità di procedere alla finanza tradizionale o ad un modello ottimale di PPP. L'obiettivo del test è di rilevare la presenza di alcune condizioni essenziali all'utilizzo di schemi di PPP, in particolare: un quadro normativo e regolatore compatibile; l'esistenza di rischi trasferibili al privato; meccanismi di pagamento collegati a precisi livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio; l'eventuale tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi; la capacità organizzativa e il know how dell'amministrazione per intraprendere un'operazione di PPP. Solo successivamente all'accertamento, tramite "PPP test", che una determinata operazione può essere realizzata con il ricorso a capitali privati, l'amministrazione aggiudicatrice potrà valutare il beneficio in termini finanziari derivante per l'amministrazione stessa dal ricorso a tale tipo di operazione (VfM). La determinazione, procedendo per punti in merito al contenuto (p.to 3. "Scelta del modello di realizzazione intervento: PPP o appalto"), stabilisce che la valutazione preliminare della PA sulla convenienza se procedere ad una forma di PPP è una componente essenziale dello SdF, presupponendo un'attenta verifica e valutazione di precise condizioni tra le quali:

## Servizi per le P.A.

- chiara identificazione dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera, valutazione e allocazione in capo al soggetto più in grado di farsene carico;

- corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi da allocare, per ridurre le asimmetrie informative attribuendo maggiore consapevolezza all'amministrazione;

- valutazione delle opzioni di finanziamento concretamente disponibili per la P.A., incluse quelle tradizionali, con l'obiettivo di raggiungere la condizione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati il c.d. "Value for Money" (VfM) misurato attraverso il calcolo di un indicatore il "Public Sector Comparator" (PSC).

Il PSC, in particolare, costituisce ulteriore strumento di ausilio per la decisione della P.A. Tale modello valutativo misura la convenienza, in termini di costo-qualità, del ricorso ai capitali e alla collaborazione con i privati. Esso si basa sul trasferimento dei rischi che si ipotizza di contrattualizzare con il privato, e sui costi connessi alla realizzazione e gestione dell'investimento in PPP. Il PSC confronta la realizzazione diretta dell'investimento con la più efficiente realizzazione in PPP, quantificando la creazione di valore generata dall'opera (VfM).

L'accertamento del VfM attraverso il metodo PSC da parte della P.A. dovrebbe rappresentare il presupposto per l'avvio di operazioni di PPP. L'attività regolamentare svolta dalla Autorità suggerisce l'inserimento nello SdF del calcolo del PSC evidenziando anche l'importanza della correlata analisi dei rischi, utile anche ai fini dell'inquadramento delle operazioni on/off balance. L'UTFP già in passato ha richiamato l'importanza di considerare nel processo decisionale della P.A., e in particolare nello SdF, l'analisi dei rischi.

Tali valutazioni appaiono tanto più importanti, se non necessarie, secondo il dettato normativo dell'art. 3 comma 15-ter del Codice dei contratti, che prescrive l'applicazione delle decisioni Eurostat per la ripartizione dei rischi nell'ambito dei contratti di PPP e, dunque, della conseguente contabilizzazione dell'opera off/on balance.

### DETERMINAZIONE n. 3 20 MAGGIO 2009

Nella determinazione n. 3 del 26 maggio 2009, al fine di orientare le amministrazioni aggiudicatrici ad una corretta applicazione delle nuove norme, l'Autorità ha elaborato schemi dei principali documenti di gara: disciplinare di gara, norme integrative del bando di gara e lettera di invito.

Come specificato dall'Autorità stessa, si tratta di documentazione orientativa che dovrà essere opportunamente integrata ed adattata dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alle specificità di ogni singola concessione.

I documenti sono strutturati in modo da indicare soluzioni alternative che possono essere adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento agli elementi indefettibili da comunicare al mercato in sede di gara secondo la normativa vigente (es. prezzo o contributo pubblico, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e relativi metodologie di individuazione della migliore offerta).

I documenti presentano uguale contenuto nelle diverse ipotesi di la procedura, a gara unica e doppia gara, ad eccezione delle differenze che derivano dalla circostanza che nel secondo caso la finalità della procedura di gara non è l'aggiudicazione della concessione ma l'individuazione di un progetto e di un promotore.

### DETERMINAZIONE n. 4 29 MAGGIO 2009

L'ultima delle determinazioni dell'Autorità, la n. 4 del 29 maggio 2009, riguarda l'applicazione del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa alle procedure previste dall'art. 153 del Codice. Anzitutto si ricorda come tale criterio comporti che l'aggiudicazione si fondi non tanto su una valutazione quantitativo-economica, quanto su una complessa integrazione tra il dato economico, il dato tecnico e il dato qualitativo, che avviene applicando criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto, alle caratteristiche del contratto.

La stazione appaltante dispone di un discreto margine di discrezionalità tecnica nella scelta dei criteri in base ai quali valutare le offerte orientando, in tal modo, la presentazione di offerte concretamente volte alla soddisfazione degli obiettivi perseguiti.

In attesa del nuovo regolamento le metodologie da applicare sono quelle indicate nel d.P.R. n. 554/1999, tutt'ora vigente, e riportati nella bozza di nuovo regolamento ex art. 5 del Codice: il metodo aggregativo-compensatore, il metodo "Electre" ovvero uno degli altri metodi multicriteri e multiobiettivi quali il metodo "Analytic Hierarchy Process" (AHP), il metodo "Evamix", il metodo "Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions" (TOPSIS). Tali metodi sono descritti nella determinazione dell'Autorità che, in ultimo, fornisce anche una esemplificazione della procedura di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una gara per l'affidamento di una concessione di un parcheggio in parte interrato e in parte sopraelevato indetta con procedura unica ex art. 153 commi 1-14 del Codice. ●



**Direttore Responsabile**  
Roberto Miceli

**Condirettore**  
Paolo Benevolo  
p.benevolo@aci.it

**Segreteria di redazione**  
Maria Luisa Risa e Arianna De Bortoli  
Tel. 06-49982277  
ml.risa@aci.it

**Hanno collaborato a questo numero:**  
Paolo Barilari, Maddalena Bavazzano, Giuliana Bo (UTFP), Alessandro Bramucci, Sascia Canale, Chiara Collaveri, Natalia Distefano, Edoardo Galatola, Salvatore Leonardi, Ilaria Paradisi (UTFP), Alcide Sortino (AIIT).

La rubrica "Statistiche" è a cura della Direzione Studi e Ricerche dell'ACI.

**Progetto grafico e realizzazione editoriale**  
Sumarte di Susanna Martella - Roma

**Presidente del Comitato tecnico-scientifico**  
Prof. Ing. Claudio Podestà

**Automobile Club d'Italia**  
Via Marsala, 8  
00185 Roma  
Tel. 06.49981  
Fax 06.49982513

**Presidente**  
Enrico Gelpi

**Collegio dei Revisori dei Conti:**  
Emidio Di Giambattista (presidente), Paolo Bonanni, Giulio Gresele, Francesco Saverio Oliveri, Roberto Ferranti.

**Stampa**  
Tipolitografia Federici s.n.c.  
di Federici Massimo & C.  
(Terni)

Chiuso in redazione  
il 16 giugno 2009.

**ONDAVERDE** - Registrato presso il Tribunale di Roma il 6/5/88 al n. 282.

Con riferimento a quanto disposto dall'art.10 della L. 675/96 informiamo che i suoi dati (nome, cognome, attività ed indirizzo), presenti nel nostro archivio informatico, verranno utilizzati esclusivamente da noi per l'invio della presente pubblicazione. Ai sensi dell'art. 13 della L.675/96 è possibile opporsi all'utilizzo dei dati in nostro possesso se trattati in maniera difforme a quanto disposto dalla Legge.